

HORST ENZENSBERGER

La documentazione regia per Gioacchino da Fiore e per i suoi monasteri*

...un figlio d'arte ?

Discutere di Gioacchino e di documenti, porta necessariamente alla questione della sua attività cancelleresca. Per la presunta attività di Gioacchino nella cancelleria di Guglielmo I^o [semmai Guglielmo II] non ci sono testimonianze dirette ed affidabili — nonostante il fatto che in molti testi di “disinformazione” la carica di notaio viene dato per sicuro,² nonostante la cautela di espressione usata da Herbert Grundmann al quale dobbiamo la prima ricostruzione critica della vita di Gioacchino.³

L'unico personaggio tra i collaboratori della cancelleria, di cui disponiamo sia di documenti scritti da lui sia di attestazioni in altri contesti e fonti è il notaio Sanctorus⁴ il quale Gioacchino, secondo il racconto del Martire, avrebbe accompagnato in Puglia e in Val di Crati.⁵

Peregrinus – il nome del notaio compagno di Gioacchino – ci sono alcuni di questo nome anche in Calabria,⁶ ma non alla corte di Palermo.⁷

Le fonti per il “notaio” Gioacchino:

Martire:

(...) nei Tribunali di Cosenza, a fare il curiale.

In corte del giustiziere di Calabria, a servire per notaro

Il giovane andò a stare con Stefano, di nazione spagnuolo, cancelliere allora eletto di Palermo, e ben conosciuto per uomo superbo, a tutti discaro, e che per i suoi cattivi portamenti potesse poco nell'ufficio d'onore, da lui anche licenziossi. E ne fu già presago, mentre indi a poco fu quello spagnuolo dalla Corte cacciato, e dallo ufficio rimosso.⁸

Pelusio:

La disputa tra padre e figlio:

(...) Propterea te feci literis instrui et locum in curia regia tibi procuravi? Ego et omnes tui parentes putabamus, quod per te deberet magnificari divitiis et honoribus exaltari domus no-

stra, nobilitari genus et manus extolli. Quid est hoc ergo, quod facis?(...).

Tu duxisti me ad regiam curiam et modo servio regi celesti, unde debet potius exaltari, quia talis et talis in illa regia curia servientes in modico facti sunt ille advocatus, ille notarius; sed nunc, obsecro, ubi sunt?⁹

Un'attività a livello regionale, alla *curia* di un giustiziere – nel nostro caso quello competente per la Calabria, non è da escludere, tanto più che il termine *curia regia* viene anche applicato al tribunale dei magistrati regi.¹⁰ Meno plausibile mi sembra una cooperazione con il cancelliere Stefano benché potrebbe sembrare dalle date a nostra disposizione che entrambi si muovessero contemporaneamente verso la Terra Santa.

Come si sarebbe trovato Gioacchino nella cancelleria?

I “titoli” richiesti per il reparto “latino”¹¹ dopo la creazione del regno di Sicilia:¹²

- buona conoscenza della lingua documentaria e di figure retoriche, serviva anche un po' di francese¹³
- formazione professionale da scriba
- conoscenze giuridiche¹⁴
- abilità nel trattare le parti¹⁵
- stato laico
- essere *de genere fidelium*, cioè politicamente affidabile e non sospettato di tendenze ed opinioni sovversive.

L'idoneità non si potrebbe negare a Gioacchino, a prescindere, forse, dalle sue eventuali capacità in materia giuridica. Nella sua funzione di abate sapeva utilizzare questi strumenti.

Se si dovette sostenere un esame come per la carica di notaio pubblico, non risulta dalle fonti.

Poteva servire in ogni caso una raccomandazione:

Il “clan dei Salernitani” era capeggiato da Matteo, futuro vicecancelliere e cancelliere di Tancredi – e nemico giurato di Étienne du Perche.

L'abate di Corazzo avrà senz'altro incontrato il vicecancelliere *in curia*, quando non ebbe accesso diretto al re Guglielmo II.

Elementi di linguaggio biblico e liturgico nel documento

Arenga – motivazioni retoriche¹⁶

Narratio con formula *pro remedio animarum*

Sanctio

riferimenti alla sorte di Caino, Giuda, Absalon

l'anatema dei 318 padri del Niceno I¹⁷

indignatio del re contro i malefattori

Vediamo alcuni esempi delle idee espresse in arenghe soprattutto relativi al rapporto tra sovrano ed enti ecclesiastici:

Cum sit *liberalitas utpote virtus precipua* in universis gentibus gloriosa, in regibus tamen et principibus orbis speciali debet privilegio prepollere, qui magnis et immensis beneficiis abundantis gratie valent exuberatione preesse. Licet autem celsitudo regia *charitatis amplitudine* fideles suos misericorditer amplectatur, eos tamen amplecti arciori charitatis vinculo consuevit, quos *munda fides, devota servitia* et purioris *obsequie grata multiplicitas* recomendant.¹⁸

La finalità della concessione a Matteo è sì la fondazione di un monastero, non viene però considerato l'utilità spirituale di tale fondazione, ma la liberalità e la carità che il re deve dimostrare verso i suoi fedelissimi servitori come appunto il capo della sua cancelleria.

Enrico VI per S. Giovanni di Fiore

Ottobre 1194¹⁹

Cum imperialem deceat celsitudinem omnibus iusta petentibus benignitatis sue animum inclinare, illorum precipue debet petitiones ammittere, qui divinis servitiis dedicati *pro humanis excessibus* non cessant *preces effundere* et ab omnipotente Deo delictorum nostrorum *veniam implorare*.

Marzo 1195²⁰

Imperialis munificentia dignitatis illis præcipue consuevit manuum semper extendere largitatem, qui divinis obsequiis insistentes *sub sanctæ Religionis habitu* proposuerunt *Domino militare*.

In questi due documenti viene sottolineato l'impegno dell'imperatore nell'assistenza alle persone ecclesiastiche sia per le loro preghiere per i peccatori sia per il loro servizio per Dio.

Imperatrice Costanza

Cum omnia humanitatis opera, que pietatis conferuntur intuitu, stabile apud Deum habeant firmamentum, illud precipue *eternas* nobis promeretur *divitias*, quod locis religiosis et Christi pauperibus impartimur.²¹

Anche il concetto dell'accumulo di ricchezze eterne tramite beneficenza terrena è assai diffuso nella retorica di arenghe in documenti a favore di enti ecclesiastici.

Federico II

Marzo 1200²²

Gratum creatori nostro munus offerimus et beneficiorum a sue gratie plenitudine perceptorum non videmur immemores, quoties sacrosanctis ecclesiis et locis divino ministerio deputatis mentis aciem vertimus et ipsorum *necessitatibus* pietatis curamus studio *subvenire*.

Ottobre 1220

Debitis ceterarum ecclesiarum regni nostri beneficiis per gratiam pie devotionis et innate compassionis intendimus, sed *monasterium Floris, quod solum in Sicilie regno fundator dominus imperator pater noster ac domina imperatrix mater nostra bone memorie dotare prediis et privilegiis specialiter elegerunt, hereditaria pietate* velut quadam solvendi successione tueri, regere et relevare debemus et tantum ei gratie ac favoris impendere, ut opus talium et favorum Deo cooperante nulli umquam valeat defectui vel despectui subisse. Accessit insuper huic rationi, quod Matthei venerabilis abbatis et conventus ipsius sacre domus cum probata fide vita, devotio et grata servitia nostram sibi pensionem et abundantioem gratiam effecerunt.²³

Nos enim tanto eas [*scil.* ecclesias] in omnibus volumus protegere et in suis rationibus specialius conservare quanto nos divina clementia pre aliis orbis principibus exaltavit.

Così si esprime Federico II nel formulario del mandato di protezione reale (in conclusione del testo).

La presentazione della domanda relativa all'emanazione di un documento regio poteva svolgersi in presenza del re oppure soltanto davanti ai componenti della curia – circostanza normalmente evidenziata dalla formula della Narratio. I motivi per il trattamento diverso non sono sempre individuabili, ma potrebbe dipendere dal grado di considerazione che godeva il petente a corte.

Sambucina 1166

(...) Dominicus venerabilis abbas Sancte Marie | de Sabucino, dum presentie serenitatis nostre assisteret, preces nobis effudit.²⁴

Corazzo 1178

Venerabilis abbas Sancte Marie de Curatio nuper *Panormum veniens ostendit in curia nostra* duo scripta de divisis terrarum (...) ²⁵

Documenti di Guglielmo II per Corazzo²⁶

- prima del 1174
terreni a Tiriolo²⁷
- [1174 – 1178]
espletamento della concessione della *cultura Girardi* fino alla misura di 6 paricla²⁸
- 1178 dicembre
mandato a Gualtiero de Moac relativo alle divise in territorio di Strongoli e Maida.²⁹

Guillelmus Dei gratia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue Gualterio de Moac, fortunati stolii ammirato et regie duhane de secretis et duhane baronum magistro, dilecto fidei suo, salutem et dilectionem. Venerabilis abbas Sancte Marie de Curatio nuper Panormum veniens ostendit in curia nostra duo scripta de divisis terrarum, quas eidem monasterio mi-

sericorditer olim concessimus, asserens te divisas ipsas a camerariis ipsius coarctari, frangi et erminari fecisse. Supplicavit idem venerabilis abbas, quatenus preciperemus fieri privilegium de divisis ipsis monasterio supradicto. Sed *quoniam curia nostra nesciebat pro certo, qualiter divide ipse fuerunt facte*, mandamus fidelitati tue et precipimus de divisis ipsis, quas tu fieri fecisti secundum concessionem nostram, mandato et auctoritate nostra facias fieri privilegium ex parte tua eidem monasterio, ut habeat illud ad memoriam et securitatem nostre concessionis. Datum Panormi, duodecimo die mensis Decembris, indictionis duodecime.

Nasceva quindi il dubbio sulle divise dimostrate dall'abate di Corazzo il quale non viene chiamato per nome, un fatto piuttosto insolito. Complessivamente è sempre l'economia rurale del monastero ad essere sostenuta dall'intervento del re.

- [1166 – 1189]
conferimento del diritto di pascolo in territorio di Scigliano per un numero limitato di bestie³⁰
- [1166 – 1189]
concessione di due mulini e di tre case rustiche vicino Scigliano³¹
- Conferme da parte di Enrico VI 1195³² e Costanza 1198³³
- 1211 lite tra Corazzo e Fiore per il possesso di Calabromaria: i documenti di re Federico³⁴ prodotti da Corazzo vengono considerati invalidi da Innocenzo III³⁵

L'ulteriore documentazione di Federico per Corazzo non riguarda più il conflitto con Fiore, ma rientra nell'ordinaria amministrazione di quegli anni soprattutto le conferme richieste dalla *resignatio privilegiorum* promulgata a Capua nel 1220. Gioacchino però aveva lasciato Corazzo già negli ultimi anni di Guglielmo II ed infine fondato il monastero di San Giovanni in Fiore assicurandosi l'aiuto di re Tancredi. Se lui si era limitato ad un sussidio alimentare è difficile da stabilire: la *damnatio memoriae* inflitta dai successori svevi ha spesso cancellato le tracce di donazioni più ampie. Una notevole abilità politica indusse l'abate a diventare un grande sostenitore di Enrico VI e così l'imperatore divenne il grande benefattore della fondazione di Gioacchino al punto che Federico più tardi definirà i suoi genitori fondatori di San Giovanni sottolineando la singolarità del fatto.

(...) nos attendentes honestatem et religionem fratris Joachim, venerabilis abbatis Sancti Joannis de Flore, dilecti nostri (...)

Per i primi 30 anni della sua esistenza, il numero dei documenti per il monastero fondato da Gioacchino è relativamente consistente.

Pochi sono invece i documenti conservati col testo intero.

Un unico originale ci è pervenuto [1214 Costanza e Enrico (VII)³⁶].

- Tancredi
forniture alimentari³⁷
- 1194 Enrico VI
patrimonio fondiario, diritto di pascolo, esenzione di tasse varie, protezione imperiale³⁸
- 1195 Enrico VI
50 bizantini d'oro de redditibus salinae de Netho..., pagabili annualmente alla festa di S. Giovanni Battista³⁹
- 1195 Costanza
un mandato all'arcivescovo Bonushomo di Cosenza⁴⁰ e la conferma della decisione della curia⁴¹ relativi a *Calosuber*
- 1197 Enrico VI
protezione generale⁴²
- 1198 Costanza e Federico
conferma generale con l'aggiunta del possesso di *Bonum lignum, Tasitanum, Abbatis Marci*⁴³
- 1200 Federico II
permesso della fondazione di un monastero a *Caput Album* vicino Cosenza, originariamente creato come rifugio invernale per i monaci in viaggio a causa di impegni inderogabili.⁴⁴ In questa occasione Gioacchino ebbe libero accesso al giovane re per poter esporre la sua richiesta come risulta dalla Narratio:

Inde est quod cum tu, venerabilis abbas Joachim de Fiore, *venires ad curiam* nostram, *exposuisti maiestati nostre* quod in loco qui dicitur Caput Album in extrema parte Sile que adiacet civitati Cusentine, quia ob maximam congeriam nivium que fit ibi singulis annis valde efficitur ibi difficilis et periculosus accessus, fecisti quoddam *receptaculum ad refugium* [tam] fratrum tuorum qui pro rebus necessariis exinde frequentius transire coguntur quam ceterorum quos causa similis ea parte transire compellit (...) ad edificandam ibi libere domum religionis daremus liberam potestatem
 (...) liberam possessionem adiacentem ipsi loco per spatium mille passuum tum in longitudine quam in latitudine sua (...)
 (...) Prelatum, qui ibi pro tempore fuerit constitutus *secundum institutionem ordinis vestri*... sub nostra speciali protectione et defensione suscipimus.

Fin qui i brani estratti da questo documento interessantissimo anche per la ricostruzione dell'utilizzo della rete viaria a livello locale.

- 1205 Federico II
2 concessioni: terra arabile vicino a Mendicino⁴⁵ e il divieto di costruire fornaci da pece sul territorio del monastero o di organizzare caccia senza l'assenso esplicito dell'abate⁴⁶
- 1206 Federico II
conferma dei privilegi dei genitori⁴⁷
- 1208 Federico II
conferma dei privilegi di Enrico e Costanza, aggiungendo il *tenimentum* Fluca e la salina del Neto⁴⁸
- 1210 Federico II
esenzione dalla tassa di compra e vendita⁴⁹
conferma di donazioni fatte da persone pie a Canale⁵⁰
concessione di miniere esistenti, permesso di farne una nuova sui tenimenti del monastero, e di costruire un mulino *in tenimento Acherentie*⁵¹
- 1214 Enrico (VII) con la madre Costanza di Aragona, amministrando il regno in assenza di Federico impegnato in Germania
conferma della donazione di Gimundus, cittadino di Cosenza, e rinuncia all'obbligo di servizio dovuto alla *curia regis*⁵²
- 1215 Enrico (VII) e Costanza
confermano la donazione del *tenimentum de Bardaro prope flumen Lesae*⁵³
protezione e conferma generale, in particolare la *grangia in tenimento Gerentie* e un mulino sul Lepore⁵⁴
- 1216 Costanza e Enrico (VII)
conferma del *tenimentum quod in terra Caccurii et in civitate Gerentie possidebat Rogerius Saracenus*⁵⁵
mandato *contra homines terrae Caccurii laborantes terras monasterii Florentis*.⁵⁶ Sembra quindi che alcuni abitanti del luogo si erano messi a lavorare delle terre di proprietà del monastero senza tenere conto dei diritti di quest'ultimo. Il testo del documento non è più a nostra disposizione e l'inventario conservato tra i manoscritti della Brancacciana a Napoli è tutt'altro che esaustivo.
- 1219 Federico II
conferma il *tenimentum de Fiuca in Rocca Neaethi*⁵⁷

conferma tutte le grangie, il diritto di miniera e permette la costruzione di un mulino *in tenimento Acherentiae*⁵⁸

- 1220
sette documenti:
tre conferme di privilegi e possedimenti,⁵⁹ in un caso alla conferma dei beni è connessa il diritto d'asilo e la libera giurisdizione,⁶⁰ in un altro viene confermato il tenimento Sila, un casale ed i pagamenti provenienti dalle entrate della salina Neti,⁶¹ un altro ancora ripete in parte le disposizioni del 1205 relative alle fornaci di pece ed il diritto di caccia e pesca,⁶² l'ultimo è un mandato di protezione⁶³
- 1221
tre documenti, tra cui l'esenzione dalla *resignatio privilegiorum* promulgata a Capua;⁶⁴ un altro è la conferma dei privilegi concessi dai progenitori,⁶⁵ il terzo è relativo all'assegnazione della *cultura de Burano* im Gebiet von Mendicino.⁶⁶
- 1222
diritto di pascolo e coltivazione⁶⁷
esenzione dalla giurisdizione secolare⁶⁸
- 1223
sentenza a favore di Fiore relativa alle grangie in territorio di Castellacci, dopo l'audizione della parte avversaria di Santa Severina⁶⁹
due mandati nella vertenza con Patire: le due parti si erano contemporaneamente rivolti all'imperatore il qual incarica l'arcivescovo di Cosenza e il vescovo di Cassano di indagare sulle querele sporte da Fiore⁷⁰ e da Patire.⁷¹

Dopo non se ne parla più di Fiore per più di vent'anni, almeno per quello che riguarda la documentazione regia o imperiale.

- 1248
esenzione dalle tasse di compravendita⁷²
- 1250
esenzione dalle tasse di compravendita⁷³

Nel registro di Federico è nominato un P. Rogerius, monaco di Fiore, il quale custodisce bestiame da tiro per conto del sovrano e riceve l'ordine di metterlo a disposizione di un tale Pietro(1240)⁷⁴

Lo scontro tra Sambucina e Fiore 1195-1197

Nell'assegnazione di un territorio alla fondazione di Gioacchino la cancelleria di Enrico VI non tenne conto della situazione patrimoniale preesistente, sia per mancanza di informazione sia per suggerimenti e richieste non proprio esatte da parte di Gioacchino e del suo monastero, intenzionalmente o meno reclamando proprietà altrui. Di conseguenza ne nascevano dei conflitti che dovevano essere risolti in seguito. Una grande abbazia latina come Sambucina aveva meno difficoltà di arrivare ad un compromesso con i neoarrivati come vediamo nel testo seguente:

Sane quia prefatum tenimentum Vallis Bone noscitur esse infra fines possessionis, quam dominus noster serenissimus imperator monasterio Floris de sua liberalitate concessit, et *ecclesia Sambucine diu illud tenuerat, priusquam* monasterium Floris privilegium sue possessionis haberet, ita illud tibi [Luca] et tuo monasterio confirmamus sicut designatum est per arbitrium venerabilis Cusentini archiepiscopi (...) pro pace utriusque ecclesie in *instrumento concordie* de communi voluntate composito et in curia nostre maiestatis ostenso⁷⁵

In questo caso Fiore ha dovuto cedere alle contestazioni della controparte, in altri ebbe il sopravvento.

Insultus et violentia per il possesso di Calosuber: la lite tra i greci di *Trium Puerorum* e Fiore

Meno successo ebbero i monaci greci danneggiati dall'espansione forense non disponendo di protettori efficaci.

Il conflitto nasce nel 1194:

(...) terminus (...) vadit ultra flumen per fines monasterii sanctorum Trium Puerorum..⁷⁶

- 1195 due documenti dell'imperatrice Costanza⁷⁷
- 1199 il processo per la rissa va avanti, nonostante la decisione a favore di Fiore, in mancanza di prove documentarie da parte dei monaci greci
 - mandato dell'arcivescovo Matteo di Capua all'arcivescovo di Palermo⁷⁸
 - mandato di Bartolomeo di Palermo all'arcivescovo di Cosenza ed altri di proteggere Fiore contro le violenze dei greci⁷⁹
 - sentenza dell'arcivescovo Bonushomo di Cosenza, dell'abate Riccardo di Santa Eufemia e dei giustizieri Guglielmo di Bisognano e Alessandro *filius Guillelmi* a favore di Fiore contro i greci, minacciando severe sanzioni in caso di ostinata ostilità⁸⁰ (ingurgitati, nel 1217, dalla congregazione Florense)

Dispute patrimoniali con S. Maria del Patire nel 1223

17 maggio: Federico II dà incarico all'arcivescovo di Cosenza e al vescovo di Cassano di indagare sulla querela di abate e convento di Fiore contro l'abate del Patire⁸¹

18 maggio: lo stesso re dà incarico agli stessi delegati di indagare sulla querela dell'abate del Patire contro Fiore⁸²

Il contenzioso con Corazzo per Calabromaria

– 1211 i documenti di re Federico prodotti da Corazzo vengono considerati invalidi da Innocenzo III⁸³

– 1220 Federico II

In tenimento Sancte Severine monasterium Calabrum Marie quod *contra Coracensem abbatem* et monachos super possessionis et proprietatis iure suam intentionem *fundare legitime non valentes* apostolice mediante sententia sedis obtinuit et obtentum regulariter ordinavit. Unde nos eidem sententie inherentes et quodcumque concessionis et confirmationis privilegium oretenus inde Curacensi monasterio fecisse visi sumus irritum decernentes...⁸⁴

Riassumendo le materie della documentazione possiamo costatare la presenza di:

- conferme generali di possedimenti e diritti⁸⁵
- conferme di possedimenti particolari⁸⁶
- protezione reale o imperiale⁸⁷
- pagamenti annuali⁸⁸
- esenzione di dazi, tasse ecc.⁸⁹
- diritti di pascolo⁹⁰
- mulini⁹¹
- diritti di miniera(di ferro ed altro) e fornaci di pece⁹²
- diritto di caccia e pesca⁹³
- Questioni giudiziarie
- 1195, 1197 (Trium Puerorum)
- 1211 Calabromaria
- 1216 Caccuri
- 1220 Calabromaria
- 1222 esenzione dal foro secolare
- 1223 Castellaci, Patire

In confronto con la politica ecclesiastica dei re normanni non si notano cambiamenti di rilievo, con due eccezioni:

- non c'è più l'intervento diretto del re nella scelta delle gerarchie (abolito dal concordato di Gravina), però nell'ottobre 1220 leggiamo

Suffraganea monasteria sua, que ab eo propagata vel ordinata sunt, confirmamus eidem (...)

quindi la conferma della dipendenza delle fondazioni anche da parte del sovrano senza riferimento all'intervento di gerarchie ecclesiastiche;

- aumentano di nuovo le donazioni di patrimonio fondiario invece delle cessione di entrate annuali, ma rimane prevalente l'economia rurale, oltre i tenimenti propri i diritti di pascolo di caccia e pesca. Facilitazioni economiche derivano dall'esenzione da dazi e tasse e dai contributi annuali, in modo particolare le forniture di sale, un elemento nuovo costituisce l'arte mineraria che nelle concessioni è di un certo rilievo benché dall'applicazione pratica e concreta di questi diritti sappiamo, al momento, ben poco.⁹⁴

Note

* La relazione al convegno fu tenuta seguendo lo schema di una presentazione Powerpoint, accessibile in rete all'indirizzo <http://web.uni-bamberg.de/ggeo/hilfswissenschaften/gioacchino/Gioacchino.ppt>.

Per i riferimenti ai diplomi e mandati vengono utilizzate le seguenti sigle con relativo numero:

BB.REGESTA IMPERII, t. IV/3: *Die Regesten des Kaiserreiches unter Heinrich VI.*, bearb. von G. BAAKEN, 2 Teile, Köln-Wien 1972-1979

BF.REGESTA IMPERII, t. V: *Die Regesten des Kaiserreiches unter Philipp, Otto IV., Friedrich II., Heinrich Raspe, Wilhelm und Richard (1198-1272)*, neu hg. und ergänzt von J. FICKER und E. WINKELMANN, Innsbruck 1881-1901

Zsm =: P. ZINSMAYER *Regesta Imperii V. Die Regesten des Kaiserreichs unter Philipp, Otto IV., Friedrich II., Heinrich (VII.), Konrad IV., Heinrich Raspe, Wilhelm und Richard 1198 – 1272. Vierter Band: Nachträge und Ergänzungen*, Köln-Wien 1983

Enz.con numero si riferisce all'Urkundenverzeichnis in H. ENZENSBERGER, *Beiträge*, pp. 116-139.

D W.II.Horst ENZENSBERGER, *Willelmi secundi regis diplomata*, in preparazione [Codex diplomaticus regni Siciliae, ser. I, tom. IV]. In parte già consultabile all'indirizzo web <web.uni-bamberg.de/ggeo/hilfswissenschaften/WilhelmII/>

Herbert ZIELINSKI, *Tancredi et Willelmi III regum diplomata*, Köln-Wien 1982 (Codex diplomaticus regni Siciliae, series prima, t. V)

D Ks. Theo KÖLZER, *Constantiae Imperatricis et reginae Siciliae diplomata (1195-1198)*, Köln-Wien 1983 (Codex diplomaticus regni Siciliae, series II, tom. I,2), 305 Dep. 48, = Id., *Die Urkunden der Kaiserin Konstanze*, Hannover 1990 (*Monumenta Germaniae Historica. Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, tom. XI, pars III).

1. Questa informazione è contenuta nella voce in *Lexikon des Mittelalters, Studienausgabe V*, Stuttgart-Weimar 1999, pp. 485-487, redatta da Edith Pasztor.

2. Penso soprattutto all'enciclopedia libera Wikipedia ed i suoi derivati in rete.

3. H. GRUNDMANN, *Zur Biographie Joachims von Fiore und Rainers von Ponza*, in «Deutsches Archiv», 16 (1960), pp. 437-546.

4. Cfr. H. ENZENSBERGER, *Beiträge zum Kanzlei- und Urkundenwesen der normannischen Herrscher Unteritaliens und Siziliens*, Kallmünz 1971 (Münchener Historische Studien. Abt. Geschichtl. Hilfswissenschaften, hg. von Peter Acht, Bd. 9), pp. 53 ss.

5. GRUNDMANN, *Zur Biographie Joachims*, p. 482; G.L. POTESTÀ, *Il tempo dell'apocalisse. Vita di Gioacchino da Fiore*, Roma-Bari 2004, p. 24.

6. A. PRATESI, *Carte latine di abbazie calabresi provenienti dall'Archivio Aldobrandini*, Città del Vaticano 1958 (Studi e Testi 197), nn° 30 e 33.

7. K.A. KEHR, *Die Urkunden der normannisch-sicilischen Könige. Eine diplomatische Untersuchung*, Innsbruck 1902 (rist. Aalen 1962.), pp. 58 ss.; ENZENSBERGER, *Beiträge*, pp. 53 ss.

8. GRUNDMANN, *Zur Biographie Joachims*, p. 481.

9. GRUNDMANN, *Zur Biographie Joachims*, pp. 530 ss.

10. ENZENSBERGER, *Beiträge*, pp. 109-115.

11. Ovviamente non disponiamo di un ordinamento scritto, ma dalla produzione si possono ricostruire i requisiti necessari.

12. Nei primi decenni la documentazione era molto più povera, cfr. H. ENZENSBERGER, *Cancellaria e documentazione sotto Ruggero I di Sicilia*, in *Ruggero il Gran Conte e l'inizio dello stato normanno*, Roma 1977 (Centro di studi normanno-svevi, Atti 2), pp. 15-23.

13. Sull'uso della lingua francese alla corte normanna già KEHR, *Die Urkunden*, p. 101.

14. Cfr. ENZENSBERGER, *La cancellaria normanna*, pp. 92-97.

15. In modo particolare quando il salario del notaio dipendeva ancora dalle trattative con il

petente, dove un caso clamoroso costringeva il cancelliere Stefano a stabilire un tariffario, cfr. ENZENSBERGER, *Beiträge*, pp. 55 ss. Dopo diventerà una prassi consolidata.

16. cfr. già H. ENZENSBERGER, *Utilitas regia. Note di storia amministrativa e giuridica e di propaganda politica nell'età dei due Guglielmi*, in Atti della Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Palermo, serie V, vol. 1: Anno Accademico 1981-82, parte seconda: Lettere, Palermo 1982, pp. 35ss. e ENZENSBERGER, *Beiträge*, pp. 93-95.

17. ENZENSBERGER, *Beiträge*, p. 97.

18. D W.II. 26 a favore del vicecancelliere Matteo.

19. BB 379.

20. BB 408.

21. D Ks. 47.

22. BF 537.

23. Zsm 181.

24. D W.II.3.

25. D W.II. 104.

26. Su Gioacchino a Corazzo cfr. POTESTÀ, *Il tempo dell'apocalisse*, pp. 25 ss.

27. Enz. 108a: deperdito.

28. Enz. 125a: deperdito.

29. D W.II. 104. Aggiungo qui il testo.

30. Citato in Dep. Ks 23.

31. Citato in Dep. Ks 23.

32. BB 423.

33. D Ks 49 è un falso, redatto sul modello di un diploma autentico e con alcuni elementi in comune con D Ks 47 per Fiore.

34. BF 579, Zsm 114.

35. BF 6113.

36. Zsm 552.

37. Dep. Ta 8.

38. BB 379.

39. BB 408.

40. Dep. Ks. 3.

41. Dep. Ks. 4.

42. BB 582.

43. BF 514.

44. BF 537.

45. Zsm 85.

46. Zsm 86.

47. BF 586.

48. Zsm 103.

49. Zsm 117.

50. Zsm 118.

51. Zsm 119.

52. Zsm 552.

53. Zsm 780.

54. BF 3840.

55. Zsm 781.

56. Zsm 782.

57. Zsm 171; il documento sembra in buona parte una ripetizione di quello del 1208.

58. Zsm 172; anche qui siamo di fronte ad una ripetizione di un documento precedente dell'anno 1210.

59. Zsm 181, 202, BF 1185.
60. Zsm 182.
61. Zsm 203.
62. Zsm 204.
63. Zsm 184.
64. BF 1339.
65. BF 1304.
66. Zsm 224.
67. Zsm 237a.
68. BF 1403.
69. Zsm 257.
70. BF 1490.
71. BF 1491.
72. Zsm 487.
73. Zsm 499.
74. BF 2736.
75. D Ks. 30; D Ks 43 non fa più accenno ad una situazione patrimoniale contestata.
76. BB 379; il testo pubblicato da W. HOLTZMANN in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 36 (1956), pp. 5-7, il brano a p. 6, in QFIAB 42/43, 1963, a p. 90.
77. Dep. Ks. 3 e 4.
78. BF 12186.
79. BF 12188.
80. BF 12189.
81. BF 1490.
82. BF 1491.
83. BF 6113.
84. BF 1185; il miglior testo in W. HOLTZMANN, *Papst-, Kaiser- und Normannurkunden aus Unteritalien*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 36 (1956), pp. 12-16, n° 2, il brano citato a p. 14.
85. BB 379, BF 514 (=D Ks 47), BF 586, Zsm 103, 118, 552, 171, 172, 202, 204, BF 1185, Zsm 181, 182, BF 1384, BF 1339.
86. BF 537, Zsm 85, 118, 780, BF 3840, Zsm 203.
87. BB 582, BF 3840, Zsm 184.
88. Dep. Ta 8, BB 408, Zsm 203.
89. BB 379, Zsm 117, 481, 499.
90. BB 379, Zsm 237a.
91. Zsm 119, BF 3840.
92. Zsm 86, 119, 172, 204.
93. Zsm 86, 204.
94. Soltanto indagini archeologiche potrebbero fornire ulteriori indicazioni.